



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DIREZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE  
U.C. Gestione e Tutela Risorse Geologiche

Decreto N. 30 del 21 FEB. 2013

OGGETTO: Ditta Biondani T.M.G. s.p.a. - Cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASONA", sita in Comune di Verona (VR) - D.G.R. di autorizzazione n. 469 del 06.03.2007.  
Proroga dei termini di coltivazione autorizzazione paesaggistica.  
L.R. 44/82 - D.G.R. 652/2007 - D.G.R. 761/2010.

## IL DIRIGENTE REGIONALE

- VISTA l'istanza in data 30.12.2011, ed acquisita al prot. 1030 del 02.01.2012, con la quale la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. ha chiesto la proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) e la correlata autorizzazione ambientale/paesaggistica nella cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASONA" sita in Comune di Verona (VR);
- PRESO ATTO che le motivazioni a giustificazione della richiesta di proroga riguardano la drastica riduzione di richiesta di materiale da parte del mercato a seguito della crisi economica globale nonché problematiche inerenti il reperimento di materiale inerte e vegetale per realizzare le opere di sistemazione finale del sito estrattivo come autorizzate;
- VISTA la documentazione presentata a corredo dell'istanza e le successive integrazioni;
- VISTA la D.G.R. n. 469 del 06.03.2007 con la quale la ditta Biondani T.M.G. s.p.a. è stata autorizzata a coltivare la cava e il relativo progetto;
- CONSIDERATO che la citata D.G.R. n. 469 del 06.03.2007 stabilisce, tra l'altro, il termine per la conclusione dei lavori di estrazione e sistemazione ambientale al 06.03.2012;
- VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n.44;
- VISTA la deliberazione n. 949 del 09.03.1993;
- VISTA la nota in data 09.01.2012 prot. n. 7564 di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 trasmessa al Comune di Verona, ricevuta dal medesimo in data 13.01.2012;
- VISTO il referto di avvenuta pubblicazione della domanda di proroga all'albo pretorio del Comune di Verona, dal 29.03.2012 per 15 giorni, dal quale emerge che non sono state presentate opposizioni od osservazioni;
- VISTO il D.Lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
- CONSIDERATO che l'ambito di cava ricade in zona a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 per la presenza di bosco su parte dell'area di cava;
- VISTA la relazione tecnica illustrativa ex D.lgs. 42/2004 redatta in data 22.11.2012 dall'U.C. Gestione e Tutela Risorse Geologiche e dal Servizio Paesaggio e Osservatorio;

FO che la citata relazione tecnico illustrativa, unitamente alla documentazione a corredo dell'istanza in oggetto, sono state trasmesse alla Soprintendenza competente in data 11.12.2012 prot. 563634, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 146 del D.lgs.42/2004;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 14.12.2012, che la stessa non ha reso il parere nei 45 giorni successivi e, in ogni caso, sono trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti medesimi da parte del Soprintendente e, quindi, si può provvedere ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del D.lgs.42/2004;

VISTA la deliberazione n. 652 del 20.03.2007 ed in particolare i punti 7 e 8 dell'allegato A al provvedimento;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.3173/2006;

RILEVATO che le motivazioni a sostegno della richiesta risultano sostanzialmente accoglibili e che non sono emersi elementi ostativi al rilascio della proroga, risultando l'intervento compatibile e coerente con le vigenti disposizioni;

RITENUTO di accogliere e fare proprie le conclusioni dell'istruttoria svolta e quindi di rilasciare la proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione e la correlata autorizzazione ambientale/paesaggistica, risultando l'intervento compatibile e coerente con le vigenti norme, con le prescrizioni integrative di cui al presente atto;

VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 20.1.1998;

VISTI gli atti d'ufficio;

#### DECRETA

- 1) di prorogare fino al 31.12.2014 alla ditta Biondani T.M.G. s.p.a., con sede in Verona (VR) via Baccileri n. 6, per i motivi in premessa esposti, il termine di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 06.03.2007 e riguardante la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) della cava di sabbia e ghiaia, denominata "CASONA", sita in Comune di Verona (VR);
- 2) di autorizzare alla medesima, per i motivi in premessa esposti, sotto il profilo del vincolo paesaggistico ambientale, la prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava, dando atto che i medesimi risultano compatibili con il vincolo ambientale e paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004 esistente sull'area di cava;
- 3) di stabilire che l'autorizzazione ambientale e paesaggistica di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, in sintonia con le disposizioni di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all'autorizzazione mineraria rilasciata con D.G.R. n. 4134 del 01.08.1995 e diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data del presente atto, ai sensi dell'art. 146, comma 11, del citato D.lgs. 42/2004;
- 4) di stabilire che l'autorizzazione ambientale/paesaggistica esplica validità fino alla data del 31.12.2014;
- 5) di fare obbligo alla ditta di osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 469 del 06.03.2007 non in contrasto con quelle stabilite dal presente atto;

- di fare obbligo alla ditta di attivarsi al fine di dare adeguato sviluppo ai lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) rispettando la temporalità assegnata di cui al precedente punto n. 1);
- 7) di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
- 8) di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, ai sensi della D.G.R. n. 652 del 20.03.2007, è la "sabbia e ghiaia";
- 9) di applicare espressamente, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende qui richiamata e trascritta;
- 10) di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
- 11) di fare obbligo alla ditta Biondani T.M.G. s.p.a., prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la somma di cui sopra alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;
- 12) di disporre l'invio del presente decreto al Comune di Verona, alla Provincia di Verona, al Servizio Regionale Forestale di Verona, nonché di pubblicarlo per estratto sul B.U.R. del Veneto;
- 13) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Venezia, il 21 FEB. 2013

IL DIRIGENTE REGIONALE  
Ing. Marco Puiatti

L'incaricato all'istruttoria  
Francesco Case

Il Dirigente dell'U.C.  
Gestione e Tutela Risorse Geologiche  
Ing Michele Antonello